



COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

Provincia di Frosinone

c.a.p. 03040

tel. 0776-956021

fax 0776-956501

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 18-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - ART. 107
COMMA 5, DEL D.L. N. 18/2020.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 16:30, presso l'immobile comunale, sito nella villa comunale "Unità d'Italia", in Via A. Moro, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

RIVERA Giuseppe	P	ROSSI Crescenzo	P
ROSSI Giovanni	P	DE BENEDETTI Giovanni	P
MARTUCCI Daniela	P	PONTIERO Federico	P
DE SIENA TONINO	P	DE SIMONE Gino	P
IANNATTONI Veronica	A	GALASSO Elisa	P
MIGNACCA Romano	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor RIVERA Giuseppe in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dr. CAMPITIELLO GENNARO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 07 del 30.04.2020 avente ad oggetto: **“Approvazione tariffe TARI Anno 2020 - Art. 107 comma 5, del D.L. N. 18/2020”** munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 7 del regolamento dei controlli interni, resi entrambi dal Sindaco Giuseppe Rivera in veste rispettivamente di responsabile del servizio tributi e di responsabile del servizio economico-finanziario, oltre che del parere favorevole del revisore dei conti. D.ssa Tiziana Nale, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 55 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
Si apre la discussione.

Esaurita la discussione sul presente punto all'o.d.g., si passa alla votazione per alzata di mano.

Consiglieri presenti: **dieci**;

Con voti favorevoli: **otto** espressi per alzata di mano;

Astenuti: **due (Pontiero, De Simone)**;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 07 del 30.04.2020 avente ad oggetto: **“Approvazione tariffe TARI Anno 2020 - Art. 107 comma 5, del D.L. N. 18/2020”** munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 7 del regolamento dei controlli interni, resi entrambi dal Sindaco Giuseppe Rivera in veste rispettivamente di responsabile del servizio tributi e di responsabile del servizio economico-finanziario, oltre che del parere favorevole del revisore dei conti. D.ssa Tiziana Nale, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

In seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il presente atto è funzionale all'approvazione del redigendo bilancio preventivo 2020-2022;

Visto l'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;

Consiglieri presenti: **dieci**;

Con voti favorevoli: **otto** espressi per alzata di mano;

Astenuti: **due (Pontiero, De Simone)**;

DELIBERA

Di approvare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.



COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO
Provincia di Frosinone

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Ufficio: TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 30-04-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - ART. 107
COMMA 5, DEL D.L. N. 18/2020.

PARERE FAVOREVOLE: IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' TECNICA** ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del Regolamento dei controlli interni.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
IL SINDACO
RIVERA Giuseppe

PARERE FAVOREVOLE: IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' CONTABILE** ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli interni.



RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
IL SINDACO
RIVERA Giuseppe

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

VISTO, in particolare, l'Allegato A della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019 che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)**, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il **metodo normalizzato (MNR)** ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili ai medesimi, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3 dell'allegato A della deliberazione ARERA n. 443/2019, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, della citata delibera ARERA n. 57/2020, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020:

- a) confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre, in quanto le emergenze legate al COVID 19 non hanno messo l'Ente in condizione di poter elaborare le nuove tariffe;

VISTA la d.c.c. n. 07 del 26.03.2019 con cui fu approvato il piano finanziario T.A.R.I. e le tariffe T.A.R.I. per l'anno 2019;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, **le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "K"** al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTO:

- il D.L. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f); comma 2 e l'art. 172 comma 1, lett. c del D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che: " 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020/2022, è stato differito al 31 marzo 2020;
- il decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020. (20A01352) (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020);
- l'art. 107 comma 2 del d.l. n. 18 del 17.03.2020 pubbl. in G.U. n. 70 del 17.03.2020, che differisce al 31.05.2020 il termine per l'approvazione del bilancio preventivo 2020-2022

RILEVATO che il comma 683 dell'art.1 della L. 147/2013 testualmente recita "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia Omissis";

ATTESTATA la competenza del Consiglio comunale ad emettere il presente provvedimento che assumerà la forma di "Deliberazione", ai sensi del combinato disposto del comma 683 dell'art.1 della L. 147/2013 e dell'art. 1 comma 780 della legge n. 160 del 27.12.2019;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RICHIESTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 5 del regolamento dei controlli interni;

RICHIESTO il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 7 del regolamento dei controlli interni;

RICHIESTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento dei controlli interni;

PROPONE DI DELIBERARE

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di avvalersi**, ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, della facoltà concessa ai Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, di approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020;
- **di approvare** le tariffe TARI da applicare nell'anno 2020 con decorrenza 01.01.2020 in corrispondenza alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nelle risultanze di cui all'allegato identificato alla lettera "K" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO "K"

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	719,00	0,49	4,16	0,223293	0,334377
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,00	1,49	12,65	0,679993	1,016795
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	351,00	1,09	9,25	0,496713	0,743507
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	78,00	0,53	4,52	0,241521	0,363313
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	351,00	1,10	9,38	0,501270	0,753956
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	187,00	1,20	10,19	0,546840	0,619063
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	108,00	1,00	8,54	0,455700	0,686438
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	278,00	7,33	62,91	3,340282	5,008426
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	68,00	2,66	22,57	1,212162	1,814157
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	286,00	2,39	20,35	1,089123	1,635716
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-AGRICOLTORI	175,00	1,49	8,85	0,679993	0,711757
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIFIUTI SPECIALI STUDI MEDICI	46,00	1,09	6,16	0,496713	0,495890

Piano finanziario Tari 01/ 2019

1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE	3.944,00	0,82	42,00	0,66	0,466409	42,440003
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-UNICO OCCUPANTE	197,00	0,92	1,00	1,20	0,523288	76,388187
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE-ABITAZIONE SALTUARIA	85,00	0,82	1,00	0,33	0,466409	21,223184
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE-USO STAGIONALE <= 6 MES	50,00	0,82	1,00	0,48	0,466409	29,708639
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-UNICO OCCUPANTE-COMPOSTIERA DOMESTICA 1	750,00	0,82	5,00	0,56	0,466409	36,074321
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTIERA DOMESTICA 1 CMP	1.248,00	0,82	12,00	0,90	0,466409	57,291140
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTIERA DOMESTICA 1 CMP-UNICO OCCUP	70,00	0,82	1,00	0,56	0,466409	36,074321
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTIERA DOMESTICA 2 CMP	138,00	0,82	2,00	0,80	0,466409	50,925458
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTIERA DOMESTICA 2 CMP	4.285,00	0,92	33,00	1,44	0,523288	91,665824
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTIERA DOMESTICA 2 CMP	707,00	1,03	3,00	1,84	0,585855	117,128553
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTIERA DOMESTICA 3 CMP	321,00	0,92	2,00	1,26	0,523288	80,207598
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTIERA DOMESTICA 3 CMP	5.241,00	1,03	38,00	1,61	0,585855	102,487484
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTIERA DOMESTICA 3 CMP	977,00	1,10	6,00	2,10	0,625671	133,679327
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTIERA DOMESTICA 3 CMP	118,00	1,17	1,00	2,52	0,665486	160,416182
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTIERA DOMESTICA 4 E PIU' CMP	263,00	0,82	2,00	0,60	0,466409	38,194093
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTIERA DOMESTICA 4 E PIU' CMP	1.332,00	1,03	10,00	1,38	0,585855	87,848415
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTIERA	8.624,00	1,10	53,00	1,80	0,625671	114,582280

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI 2019 E' la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€	109.770,29	
		<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 44.040,84
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 64.729,44

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€	5.352,36	
		<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 2.167,18
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 3.185,20

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resti, sconti e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per pagamento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 esportamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e pressioni fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 0,00
		CR3 costi raccolta e trasporto rsu	€ 35.000,00
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 22.914,64
		AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 0,00
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 10.000,00
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 0,00
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	€ 3.000,00	
		€ 39.500,00	
		€ 3.708,00	
CK Costi d'uso del capitale	Amm. Ammortamenti	€ 0,00	
	Acc. Accantonamento	€ 0,00	
	R. Remunerazione del capitale $R = (KN_{n-1} \cdot i) + (Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KN _{n-1} capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale sostanzamento negativo	€ 0,00	
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 € 0,00	Voce libera 2 € 0,00	
	Voce libera 3 € 0,00		

07 MAG 2020

PROT. N. 1413

Parere n. 4/2020

del 05/05/2020

Parere del revisore dei conti, Dott.ssa Tiziana Nale in ordine alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2020 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 - ART. 107, COMMA 5, D.L. N. 18/2020".

La sottoscritta,

Vista la proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 - ART. 107, COMMA 5, D.L. N. 18/2020" munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 con la quale viene proposto:

- A) di avvalersi, ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, della facoltà concessa ai comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, di approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020;
- B) di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 con decorrenza 01.01.2020 in corrispondenza alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, nelle risultanze di cui all'allegato identificato alla lettera "K" quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

Rilevato che, il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, emanato al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid -19, nel differire alcuni termini amministrativo-contabili, ha consentito ai comuni (art. 107, comma 5), la facoltà, "in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI, adottata per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020", stabilendo altresì che "l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Richiamato il proprio precedente parere già espresso in ordine alla TARI anno 2019;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione indicata in oggetto.


Si raccomanda di trasmettere la deliberazione consiliare al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel rispetto dei termini di legge.

Latina, 5 Maggio 2020.

Distinti saluti

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Tiziana Nale



DELIBERA N. 13 Seduta del 18/07/2016 ore 16.30 ESS

Soggetta a Controllo

Immediatamente eseguibile

RIVERA Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	ROSSI Crescenzo	<input checked="" type="checkbox"/>
ROSSI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	DE BENEDETTI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>
MARTUCCI Daniela	<input checked="" type="checkbox"/>	PONTIERO Federico	<input checked="" type="checkbox"/>
DE SIENA Tonino	<input checked="" type="checkbox"/>	DE SIMONE Gino	<input checked="" type="checkbox"/>
IANNATTONI Veronica <i>A</i>	<input type="checkbox"/>	GALASSO Elisa	<input checked="" type="checkbox"/>
MIGNACCA Romano	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giuseppe RIVERA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Gennaro CAMPITIELLO

Reg. Pubbl. Albo N. 351

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica:

- che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale www.comune.santandreadelgarigliano.fr.it in data 06.08.2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;

Li, 06.08.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Gennaro CAMPITIELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-07-2020

- per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

Sant'Andrea del Garigliano, 06.08.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Gennaro Campitiello